

ALLEGATO "C"

REP. N. 82.565/18.348

STATUTO DELLA

FONDAZIONE PIETRO GAMBA ETS

* * *

DENOMINAZIONE

Articolo 1

Per volontà del Fondatore dott. PIETRO GAMBA è costituita una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE PIETRO GAMBA ETS"

SEDE

Articolo 2

La Fondazione ha sede in Comune di Bergamo, via Fra Damiano De Zambelli n. 2.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni ed uffici in Italia ed all'estero.

DURATA

Articolo 3

La durata della Fondazione è illimitata.

SCOPO - ATTIVITA'

Articolo 4

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.

Lo scopo della Fondazione è sostenere e proseguire l'opera esemplare del dott. PIETRO GAMBA, concretizzantesi nell'assistenza medica ed ospedaliera nelle zone rurali della Bolivia e/o in quei paesi del terzo mondo la cui popolazione soffre la mancanza di servizi attinenti alla salute; l'opera della Fondazione si svolgerà in particolar modo nelle zone rurali della Bolivia con attenzione privilegiata alle persone povere di mezzi economici e bisognose di sostegno per la propria salute.

La Fondazione pertanto esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rientranti nella lettera b) dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 alla voce "*interventi e prestazioni sanitarie*" e precisamente:

- a) realizzazione di luoghi di ricovero quali ospedali, centri di soccorso e ambulatori e centri polispecialistici;
- b) assistenza medica, ospedaliera in generale e assistenza specialistica;
- c) assistenza alimentare;
- d) attività di recupero di materiali ospedalieri dismessi dagli enti possessori;
- e) sostegno ad altri enti aventi il medesimo oggetto della Fondazione per il sostegno di progetti di utilità sociale.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo

individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo amministrativo nel rispetto della volontà del Fondatore, della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale; a titolo esemplificativo, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività secondarie e strumentali:

- organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, proiezione di films e documentari;
- allestire corsi di preparazione e corsi di perfezionamento rivolti in via esclusiva al personale volontario operante in seno alla Fondazione nelle materie attinenti o connesse allo scopo dell'ente; costituire comitati o gruppi di studio e ricerca, finalizzati al miglioramento ed al perfezionamento dell'assistenza medica ed ospedaliera destinata ai soggetti disagiati di cui al presente articolo; a titolo esemplificativo si intendono l'approccio e la diffusione delle cure minime della salute, nonché la diffusione della cultura della cura medica, le spese per il miglioramento della diagnosi delle patologie e delle relative cure;
- pubblicare riviste-bollettino, giornali purché non quotidiani, riviste e periodici, atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche, con lo scopo sia di divulgare e diffondere nel pubblico, la conoscenza dell'attività istituzionale svolta, sia di raccogliere fondi di cui all'art.5 dello Statuto;
- promuovere intese con istituti, associazioni, enti, fondazioni operanti in settori analoghi o connessi al proprio, sia in Italia che all'estero, nonché stipulare accordi e convenzioni sia con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, che con Amministrazioni pubbliche;
- collaborare in modo attivo con la "FUNDACION PIETRO GAMBA" per la gestione dell'ospedale di Anzaldo in Bolivia;
- compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura reale o personale, mobiliare od immobiliare ed ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo Statuto, che risulti necessaria od anche semplicemente utile alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

PATRIMONIO

Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di Euro 120.000 (centoventimila) erogata a favore della Fondazione in sede di atto costitutivo e pertanto costituente il "patrimonio iniziale" della Fondazione e dai successivi incrementi dello stesso.

Il patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed obblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Il patrimonio minimo della Fondazione ammonta ad Euro 30.000 (trentamila).

Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 6

Saranno nominati "Sostenitori" della Fondazione gli Enti o i privati, italiani o stranieri, che versino contributi nelle misure indicate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Saranno nominati "Benemeriti" della Fondazione gli Enti o le persone fisiche, italiani o stranieri, le cui elargizioni a favore della Fondazione siano di valore rilevante e comunque non inferiore ad Euro 10.000 (diecimila), precisato che, indipendentemente dalla avvenuta effettuazione della elargizione, l'assunzione della qualifica di "Benemerito" è subordinata alla preventiva ed insindacabile accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Ad essi sarà riservata una rappresentanza negli organi della Fondazione.

L'elezione dei rappresentanti dei "Benemeriti" sarà fatta, a

maggioranza degli intervenuti, da parte della assemblea di categoria.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei "Benemeriti" verranno individuate con apposito Regolamento che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

In considerazione della particolare finalità sociale e spirituale della Fondazione, si auspica una qualificata presenza nell'assemblea dei "Benemeriti" di soggetti di fede cattolica.

Saranno nominati "Volontari" le persone fisiche, italiane o straniere, che parteciperanno in modo attivo alle iniziative per la diffusione e conoscenza della Fondazione e per la raccolta dei fondi a favore della stessa.

Ad essi sarà riservata una rappresentanza negli organi della Fondazione.

L'elezione dei rappresentanti dei "Volontari" sarà fatta, a maggioranza degli intervenuti, da parte della assemblea di categoria.

Le modalità di funzionamento dell'Assemblea dei "Volontari" verranno individuate con apposito Regolamento che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 7

Organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) uno o due Vicepresidenti;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) l' Organo di controllo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da massimo 8 (otto) membri, di cui n. 4 (quattro) membri permanenti e n. 4 (quattro) membri elettivi.

I membri permanenti sono:

- il dott. PIETRO GAMBA, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione a vita in sede di atto costitutivo della Fondazione; in caso di rinuncia alla carica di Consigliere e Presidente, il dott. PIETRO GAMBA rivestirà la carica di Presidente Onorario della Fondazione, con poteri consultivi in seno al Consiglio di Amministrazione e senza diritto di voto; in caso di sua cessazione dalla carica per qualsivoglia causa, il posto di Consigliere resosi vacante verrà abolito ed il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero complessivo di membri conseguentemente ridotto;

- il Vescovo di Bergamo, mons. FRANCESCO BESCHI; in caso di sua cessazione dalla carica per qualsivoglia causa, questi verrà sostituito da soggetto liberamente designato dal dott. PIETRO GAMBA; in mancanza di tale designazione per qualsivoglia causa, il Vescovo verrà sostituito attingendo

tra i discendenti maggiorenni del dott. PIETRO GAMBA, partendo dal maggiore di età; in mancanza, egli verrà sostituito attingendo tra i parenti in linea collaterale maggiorenni del dott. PIETRO GAMBA, partendo dal maggiore di età; in mancanza il posto di Consigliere resosi vacante verrà abolito ed il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero complessivo di membri conseguentemente ridotto;

- due componenti liberamente designati dal dott. PIETRO GAMBA; in caso che cessi dalla carica uno di tali membri permanenti, questi verrà sostituito da soggetto liberamente designato dal dott. PIETRO GAMBA; in mancanza di tale designazione per qualsivoglia causa, i membri permanenti cessati dalla carica verranno sostituiti attingendo tra i discendenti maggiorenni del dott. PIETRO GAMBA, partendo dal maggiore di età; in mancanza, i membri permanenti cessati dalla carica verranno sostituiti attingendo tra i parenti in linea collaterale maggiorenni del dott. PIETRO GAMBA, partendo dal maggiore di età; in mancanza il posto o i posti di Consigliere resisi vacanti verranno aboliti ed il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero complessivo di membri conseguentemente ridotto.

I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione, per qualsivoglia causa, di tutti i membri permanenti del Consiglio di Amministrazione, esso sarà composto di soli membri elettivi, in numero da 3 (tre) a 5 (cinque).

Tutti i membri elettivi vengono eletti dai membri dell'organo amministrativo rimasti in carica, a maggioranza di voti; in caso di mancato adempimento, alla nomina provvederà l'Organo di controllo, a maggioranza di voti; in caso di ulteriore mancato adempimento alla nomina provvederà il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Bergamo.

Non possono essere nominati membri dell'organo di amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Bergamo, ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell'organo di amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti dell'organo di amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'organo di amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, debitamente documentate ed approvate dall'organo amministrativo medesimo.

I membri dell'organo di amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'organo di amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'organo di amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 9

Il Consiglio di amministrazione, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del suo primo Presidente, dott. PIETRO GAMBA, elegge il Presidente tra i suoi membri permanenti ed elettivi in carica.

Il Consiglio di amministrazione elegge altresì uno o due Vicepresidenti che sostituiranno il Presidente in caso di assenza o impedimento; essi inoltre esercitano quelle funzioni che verranno delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni, ed esercita i poteri che il Consiglio delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

La rappresentanza della Fondazione può spettare anche ai singoli consiglieri delegati con delibera del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, nei limiti della delega conferita.

Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non

sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono validamente svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, eventualmente anche a mezzo posta elettronica.

Articolo 10

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b) approva il Regolamento;
- c) gestisce il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
- d) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ed in particolar modo delibera preventivamente ed insindacabilmente sulla assunzione della qualifica di "Benemerito";
- e) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione;
- f) delibera sulle alienazioni, vendite e su qualsiasi altro atto di alienazione e/o di disposizione di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- g) predispone i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione e stabilisce la destinazione delle risorse economiche a sostegno delle attività ritenute meritevoli;
- h) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- i) delibera con il voto favorevole di due terzi dei suoi

componenti in carica, le modifiche allo Statuto, tra cui la variazione della sede legale;

l) nomina direttori nonchè procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di subdelega;

m) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

n) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali e internazionali;

o) delibera sulla eventuale costituzione di comitati, commissioni, centri di studio e di ricerca, fissandone le attribuzioni, la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;

p) provvede alla nomina dei componenti dell'Organo di controllo.

Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c), d), h), l), n), o) del presente articolo al Presidente, ai Vicepresidenti o ad un Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio stesso nel proprio ambito, composto da tre membri, il Presidente, un Vicepresidente ed un Consigliere, determinandone le competenze.

Il Consiglio può conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di subdelega, fissandone le attribuzioni.

Articolo 11

Il Consiglio di amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente o del Vicepresidente e delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali lo Statuto preveda, sia per la validità di costituzione che per le delibere una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza il voto del Presidente della Fondazione.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione e comunque deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione è effettuata mediante invito trasmesso agli aventi diritto con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno

ventiquattr'ore prima.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 12

L'Organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione in base ai seguenti parametri:

- l'organo sarà composto da un solo membro nel caso che il patrimonio della Fondazione sia inferiore o uguale ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni);
- l'organo sarà composto da due membri nel caso che il patrimonio della Fondazione sia superiore ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni) ma non superiore ad Euro 10.000.000 (diecimilioni) ;
- l'organo sarà composto da tre membri nel caso che il patrimonio della Fondazione superi Euro 10.000.000 (diecimilioni).

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Almeno un componente deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare

riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14 di detto decreto.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le cariche dei membri dell' Organo di controllo sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, debitamente documentate ed approvate dall'organo amministrativo.

REVISIONE DEI CONTI

Articolo 13

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

La carica è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, debitamente documentate ed approvate dall'organo amministrativo.

Articolo 14

ESERCIZI CONTABILI - BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione tiene un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo di amministrazione predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta aprile dell'anno successivo

per l'approvazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017 nella relazione di missione.

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 1.000.000 (unmilione) deve depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad Euro 100.000 (centomila) annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

LIBRI DELLA FONDAZIONE

Articolo 15

La Fondazione tiene i libri di cui all'art. 15 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

È fatto diritto ai "Volontari", ai "Benemeriti", a ciascuno dei componenti l'Organo di controllo ed al Revisore dei conti di esaminare presso la sede della Fondazione detti libri, facendone richiesta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A/R; l'organo amministrativo concorderà con il richiedente la data prevista per la disamina.

SCIoglimento - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 16

La Fondazione si scioglie:

- per esaurimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo;
- per essere il patrimonio divenuto insufficiente allo scopo;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo di amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione e' tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., termine decorso il quale - in assenza di risposta - il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

NORME FINALI

Articolo 17

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono,
in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

F.ti: PIETRO GAMBA

LINO LAVEZZO

ANDREA CINIGLIA Notaio - Impronta del sigillo